



COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO

PROVINCIA DI AREZZO

Croce di Guerra al Valore Militare

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: Approvazione modifiche al Regolamento per l'applicazione della TARI - Tassa sui rifiuti

L'anno duemilaventitre, addì ventotto del mese di aprile alle ore 20:30 nella Residenza Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte all'Ordine del Giorno.

All'appello risultano presenti i Signori:

Marcelli Claudio	Sindaco	Presente
Bragagni Albano	Consigliere	Presente
Mormii Massimo	Vice Sindaco	Presente
Venturi Chiara	Consigliere	Presente
Marchetti Luca	Consigliere	Presente
Gradi Luca	Consigliere	Presente
Cavalli Federico	Consigliere	Presente
Cangi Sofia	Consigliere	Presente
Marini Monica	Consigliere	Presente
Benedetti Giacomo	Consigliere	Presente
Mezzini Davide	Consigliere	Presente
Marri Claudio	Consigliere	Presente
Galletti Guido	Consigliere	Presente

Totali presenti n. 13

Totali assenti n. 0

Assiste alla seduta la Dott.ssa Silvia Bartolucci, Vice Segretario del Comune.

Il Sig. Claudio Marcelli, nella sua qualità di Sindaco, constatando legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI - TASSA SUI RIFIUTI

Il Sindaco Claudio Marcelli: “modifiche su riscossione: da due rate a tre, avendo cura di non sovrapporre i vari pagamenti. Altre modifiche apportate sono imposte dalla legge”.

UDITO l'intervento;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'articolo 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), che disciplina l'Imposta Comunale Unica (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'articolo 1, comma 738 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

RICHIAMATI quindi, per quanto di interesse, i commi da 641 a 703, del summenzionato articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e successive modifiche ed integrazioni;

TENUTO CONTO del disposto di cui all'articolo 13, comma 15-ter del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall'articolo 15-bis del Decreto Legge n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019: *“(…) I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI, la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno, devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;*

PRESO ATTO del Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti vigente in questo Comune, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 31/3/2017 e modificato con delibere C.C. n. 19 del 30/6/2021 e n. 22 del 27/7/2022;

CONSIDERATO che con la delibera 18 gennaio 2022, n. 15/2022/r/rif, ARERA ha approvato il Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), che impone il rispetto di una serie di determinati obblighi di servizio ai soggetti gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i gestori delle tariffe e rapporti con l'utenza, che tipicamente sono identificati nei Comuni che gestiscono direttamente il tributo TARI a decorrere dal 1° gennaio 2023 (articolo 1, comma 2 della delibera n. 15/2022);

COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO

RITENUTO necessario, pertanto, adeguare il Regolamento alla disciplina prevista dalla delibera n. 15/2022/r/rif ARERA, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge;

RITENUTO opportuno, inoltre, apportare alcune modifiche al Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), nell'ottica della chiarezza per quanto concerne gli adempimenti da parte dei contribuenti;

DATO ATTO che per quanto non espressamente previsto dal Regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

CONSIDERATI altresì:

- l'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che reca disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie;
- l'articolo 53, comma 16 della Legge n. 388/2000, come modificato dall'articolo 27, comma 8 della Legge n. 448/2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'articolo 151 del Decreto Legislativo n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

VISTI inoltre:

- l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'Interno 13 dicembre 2022 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 19 dicembre 2022, n. 295) che differisce al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2023/2025 degli enti locali, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a quella data;
- l'articolo 1, comma 775 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197: "775. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il Bilancio di Previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del Rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023.";

RICHIAMATI:

- l'articolo 13, comma 15 del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, così come modificato dall'articolo 15-bis del Decreto Legge n.34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019, ai sensi del quale: "... *A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3 del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360*";

COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO

- l'articolo 13, comma 15-ter del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall'articolo 15-bis del Decreto Legge n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019, ai sensi del quale: "... *A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere ed i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI), acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera od il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno (...)*";

CONSIDERATO l'allegato Regolamento, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente, con le modifiche apportate;

ACQUISITO il parere del Revisore dei Conti con verbale n. 6 in data 21/4/2023, in atti della presente, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'articolo 3, comma 2-bis del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

TENUTO PRESENTE il Decreto Legislativo n. 267/2000;

PRESO ATTO dello Statuto Comunale;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi entrambi dal Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Sara Ricci, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma, dell'articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000, in calce;

CON VOTI 9 (nove) favorevoli, 3 (tre) contrari (Consiglieri Giacomo Benedetti, Davide Meazzini e Guido Galletti) ed un astenuto (Consigliere Claudio Marri);

D E L I B E R A

1. di approvare le modifiche ed integrazioni al Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti - TARI, adottato ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, composto di n. 42 articoli, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. di precisare che le modifiche ed integrazioni riguardano principalmente l'adeguamento del Regolamento alla delibera 18 gennaio 2022, n. 15/2022/r/rif ARERA, che impone il rispetto di una serie di determinati obblighi di servizio ai soggetti gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i gestori delle tariffe e rapporti con l'utenza, che tipicamente sono identificati nei Comuni che gestiscono direttamente il tributo TARI a decorrere dal 1° gennaio 2023 (articolo 1, comma 2 della delibera n. 15/2022). Di precisare che le modifiche riguardano:

- **ART. 3 BIS “Soggetti attivi”** (nuovo articolo);
 - **ART. 7 “Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico”** (modifica articolo);
 - **ART. 8 “Agevolazione alle utenze non domestiche per parziale avvio al recupero o riciclo dei rifiuti urbani in via autonoma”** (modifica articolo);
 - **ART. 8 BIS “Procedura per la dimostrazione dell’avvenuto avvio a recupero o riciclo dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche”** (nuovo articolo);
 - **ART. 12 “Piano Economico Finanziario”** (modifica articolo);
 - **ART. 15 “Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche”** (modifica articolo);
 - **ART. 29 “Riscossione”** (modifica articolo);
 - **ART. 29 BIS “Modalità e strumenti di pagamento”** (nuovo articolo);
 - **ART. 29 TER “Modalità per l’ulteriore rateizzazione degli avvisi di pagamento”** (nuovo articolo);
 - **ART. 30 “Dichiarazione TARI”** (modifica articolo);
 - **ART. 30 BIS “Dichiarazione di variazione o cessazione”** (nuovo articolo);
 - **ART. 30 TER “Presentazione di richiesta scritta di informazioni e richiesta di rettifica degli importi addebitati”** (nuovo articolo);
 - **ART. 31 “Rimborsi e Compensazioni”** (modifica articolo);
3. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione;
 4. di prendere atto che il suddetto Regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2023, vista la sua approvazione entro i termini per approvare il Bilancio di Previsione per l’anno 2023;
 5. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente delibera mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3 del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

SB/SR/pb

VISTO: per il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ai sensi del 1° comma, dell’articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000, come sostituito dall’articolo 3, comma 1, lettera b) del Decreto Legge n. 174 del 10/10/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott.ssa Sara Ricci

COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.to Claudio Marcelli

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Silvia Bartolucci

Il sottoscritto Vice Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

⇒ CHE la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 30-05-2023 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi, come prescritto dall'articolo 124, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000;
- è stata trasmessa, con lettera n. , in data al Difensore Civico per il controllo, che ne ha segnato ricevuta il Prot. n. ;
- non è soggetta al controllo preventivo;

⇒ CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 09-06-2023:

- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;
- decorsi 30 giorni dalla ricezione dell'atto, dei chiarimenti o degli atti integrativi richiesti, senza che il Difensore Civico abbia comunicato il provvedimento di annullamento (articolo 134, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000);
- avendo il Difensore Civico comunicato di non aver riscontrato vizi di illegittimità;

⇒ CHE la presente deliberazione è stata annullata dal Difensore Civico con decisione n. del

Lì, 09-06-2023

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Silvia Bartolucci

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì, 30-05-2023

Visto: **IL SINDACO**

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
